

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II E IV):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 2
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 8
<i>In sede legislativa</i>	» 9
CONVOCAZIONI	» 10

AFFARI INTERNI (II) e GIUSTIZIA (IV)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1965, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente della II Commissione Interni*, SCALFARO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'interno, Amadei Leonetto; per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni contro la mafia » (*Approvato dal Senato*) (2065).

Il Presidente Scalfaro comunica che la I Commissione Affari costituzionali, a maggioranza, ha espresso il parere che il disegno di legge non sia sottoposto alla riserva di esame in Assemblea di cui all'articolo 72 della Costituzione e 40 del Regolamento della Camera.

Prendono, quindi, la parola i relatori per la II Commissione Russo Spina, e per la IV Commissione, Fortuna i quali, pur soffer-

mandosi su alcuni aspetti di carattere tecnico giuridico, concordano sulla necessità di approvare il testo del disegno di legge così come trasmesso dal Senato.

Intervengono, quindi, nella discussione i deputati Di Giannantonio, Amatucci, Pellegrino, Zoboli, Botta, nonché il Presidente Scalfaro.

Le Commissioni, quindi, approvano senza modificazioni i singoli articoli del disegno di legge, per cui rimane stabilito che la legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e viene riconosciuta ai procuratori della Repubblica la facoltà di proporre, anche se non vi sia stata diffida, misure di prevenzione per la sorveglianza speciale e per il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Inoltre, il Presidente del tribunale, anche quando non ricorrano i motivi di particolare gravità di cui alla citata legge, può disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo del soggiorno in un comune diverso da quello della normale residenza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Nei confronti delle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose e che già siano state sottoposte alla diffida, è applicato il fermo, regolato dall'articolo 238 del codice di procedura penale, anche quando non vi sia l'obbligo del mandato di cattura purché trattisi di reato per cui detto mandato possa essere emesso, ed il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato.

Qualora il mafioso si allontani dal comune di obbligato soggiorno è punito con l'arresto da sei a due anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza, e se sia già sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione e guidi un autoveicolo o un motoveicolo, senza patente o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, viene punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Sono aumentate le pene previste dal codice penale per i reati di favoreggiamento perso-

nale, favoreggiamento reale, associazione a delinquere, fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, mentre le pene per le contravvenzioni di cui agli articoli 696, del codice penale, vendita ambulante d'armi; 697, detenzione abusiva di armi; 698, omessa consegna di armi e 699, porto abusivo di armi, sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione. Anche in queste ipotesi è consentito l'arresto fuori dei casi di flagranza.

Nei casi di omessa denuncia di armi o di porto abusivo delle stesse, qualora si tratti di fucile mitragliatore o a canne mozze, o di bombe o di altre materie esplodenti, le pene sono triplicate quando la persona sia sottoposta a misure di prevenzione già definite con apposito provvedimento.

Infine, la nuova legge prevede che non possano essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti e che se furono già concesse debbono essere revocate, come anche decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni, agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui fossero titolari le persone soggette a misure di prevenzione come: sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente LA MALFA.* — Intervengono per il Governo il Sottosegretario al Bilancio, Caron, e al Tesoro, Belotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (1739-B).

Su proposta del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favo-

revole alle modifiche introdotte dal Senato nel testo del disegno di legge.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2271);

NOVELLA ed altri: Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (309-bis).

(*Parere alla XI Commissione*).

In assenza del Relatore Isgrò, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame del disegno e della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

SANTI: « Intangibilità e imprescrittibilità del diritto al conseguimento ed al godimento della pensione e di altri assegni ed indennità da liquidarsi ai dipendenti statali alla cessazione del rapporto di dipendenza » (*Parere alla I Commissione*) (18).

Dopo favorevole illustrazione del Relatore Bianchi Gerardo e dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Failla e Galli, il proponente Santi, il Presidente La Malfa e il Sottosegretario Caron, il quale riferisce il contrario avviso del Governo nei confronti della proposta di legge tanto per riserva sul merito quanto per motivi di copertura, la Commissione ravvisa che dalla proposta di legge sono implicate e non risolte conseguenze finanziarie, per l'apprezzamento delle quali risulta tuttavia opportuna una preliminare deliberazione di merito del provvedimento, nonché l'acquisizione del parere della Commissione Giustizia.

La Commissione delibera pertanto di soprassedere alla espressione del parere e raccomanda alla Commissione di merito di procedere ad un esame preliminare della proposta di legge dal quale possa risultare meglio definita la portata della medesima anche ai fini delle conseguenze finanziarie implicate.

PROPOSTA DI LEGGE:

FRACASSI ed altri: « Modificazioni alle leggi 12 luglio 1923, n. 1511, 21 ottobre 1950, n. 991 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, relativi alla costituzione, all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (*Parere alla XI Commissione*) (607).

Dopo illustrazione del deputato Curti Aurelio, che sostituisce il Relatore Isgrò, e dopo

che il Sottosegretario Caron ha riferito l'assenso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al nuovo testo degli articoli 1 e 14 per i quali la Commissione di merito ha proposto uno stralcio.

PROPOSTE DI LEGGE:

BUZZETTI ed altri: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del « Parco nazionale dello Stelvio » (1384);

DELLA BRIOTTA ed altri: Provvedimenti a favore del « Parco nazionale dello Stelvio (1477).

(*Parere alla XI Commissione*).

Dopo illustrazione del deputato Curti Aurelio, che sostituisce il Relatore Isgrò e dopo che il Sottosegretario Caron ha riferito l'assenso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al nuovo testo unificato delle due proposte trasmesso dalla Commissione Agricoltura.

PROPOSTE DI LEGGE:

RICCIO: « Estensione dell'assistenza di malattia ai sacerdoti secolari del culto cattolico e ai ministri di culto acattolico (61);

FODERARO ed altri: « Assistenza in caso di malattia al clero secolare » (582).

(*Parere alla II Commissione*).

Dopo illustrazione del Relatore Fabbri Francesco ed interventi del deputato Passoni e del Sottosegretario Caron, la Commissione ritiene di non poter esprimere, allo stato, parere favorevole poiché le due proposte non forniscono adeguate indicazioni di copertura alla maggiore spesa implicata, mentre raccomanda all'attenzione del Governo, e dell'Amministrazione dell'Interno in particolare, lo studio di una adeguata soluzione al problema posto con le due iniziative legislative.

PROPOSTA DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: « Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 » (*Parere alla II Commissione*) (186).

Dopo illustrazione del Relatore Fabbri Francesco e dopo intervento del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge non reca alcuna indicazione circa la misura della maggiore spesa implicata e relativa copertura.

PROPOSTE DI LEGGE:

STORTI ed altri: « Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (711);

LORETI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1051);

FOA ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (1185);

(*Parere alla VI Commissione*).

Su richiesta del Relatore Galli, la Commissione delibera di rinviare l'esame delle tre proposte di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (2313).

Su proposta del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge che non reca nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

La Commissione ritiene di dover altresì prospettare alla competente Commissione di merito la insufficienza di quanto disposto al secondo comma dell'articolo 1 per i docenti universitari, poiché è ivi ancora contemplata come possibile una compatibilità tra mandato elettorale amministrativo e attività didattica, quando invece le indagini sui problemi della scuola e la stessa legislazione si vengano sempre più orientando nel chiedere ai docenti un impegno di lavoro a tempo pieno.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ente " Casa Buonarroti " con sede in Firenze (*Parere alla VIII Commissione*) (2316).

Dopo illustrazione del Relatore Pedini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra degli Istituti di istruzione secondaria (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (2268).

La Commissione delibera di rinviare l'esame dell'iniziativa legislativa, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata tanto dal Relatore quanto dal Governo.

PROPOSTA DI LEGGE:

QUINTIERI e NUCCI: « Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (*Parere alla I Commissione*) (175).

La Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Governo.

PROPOSTA DI LEGGE:

AVERARDI ed altri: « Istituzione di un Centro italiano per la produttività e l'assistenza tecnica » (1018).

Il Relatore Curti Aurelio illustra ampiamente la proposta di legge, intesa a trasformare l'attuale Comitato nazionale per la produttività in un più stabile e funzionale Centro italiano per la produttività e l'assistenza tecnica, corredato di più adeguate disponibilità finanziarie e di più ampie e penetranti competenze.

Il Presidente La Malfa prospetta alla Commissione l'opportunità di considerare le esigenze poste con l'iniziativa legislativa in esame nel quadro unitario degli organi e degli strumenti da predisporre per la programmazione, ravvisando nel costituendo Istituto per la programmazione la sede cui meglio competerà di conoscere gli stessi problemi della produttività. Ammonisce d'altra parte a considerare i rischi di una proliferazione o anche meccanica sopravvivenza di enti e strutture tecnico-amministrative esistenti, che addossano costi crescenti e non sempre necessari sullo Stato e in definitiva sulla produzione.

Dopo che i deputati Passoni e Failla hanno espresso consenso con le esigenze e le preoccupazioni prospettate dal Presidente, il Sottosegretario Caron riferisce il contrario avviso del Governo a consolidare una esperienza che finora non è stata in grado di fornire consistenti positivi risultati, quale quella del Comitato nazionale per la produttività, e raccomanda di concentrare le soluzioni istituzionali e le disponibilità finanziarie nell'ambito degli strumenti in via di predisposizione per la programmazione. Prospetta pertanto alla Commissione l'opportunità di un chiaro orientamento nei confronti della iniziativa legislativa in esame, dal quale il Governo possa trarre eventualmente conferma per le soluzioni istituzionali che ha già avuto occasione di illustrare alla Commissione, senza incorrere in ulteriori incertezze o rinvii.

Il Presidente La Malfa, raccogliendo pertanto il generale orientamento della Commissione, propone che questa dia mandato al Re-

latore di riferire all'Assemblea raccomandando il non passaggio agli articoli.

La Commissione accoglie la conclusione proposta dal Presidente.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

FINANZE E TESORO (VD)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1965, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di anticipazioni in favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1739-B).

Il Relatore Bima illustra le modificazioni apportate dalla V Commissione permanente del Senato.

Dopo interventi dei deputati Grezzi, Angelino Paolo, e Scricciolo, nonché del Sottosegretario Belotti, le modifiche predette sono approvate.

Al termine della seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

SINESIO ed altri: « Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara " Garibaldi " (1813).

La Commissione prosegue nella discussione della proposta di legge, iniziata nella seduta del 12 maggio 1965.

Il Sottosegretario Belotti illustra un emendamento, sostitutivo dell'originario articolo unico, così formulato:

« Per il residuo del mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara " Garibaldi " ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave *Nino Bixio*, è consentita la estinzione mediante rinuncia della cooperativa marinara " Garibaldi " a crediti diversi nei confronti dello Stato.

Per l'attuazione della presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato al compimento degli atti richiesti ».

Interloquiscono i deputati Angelino Paolo, Scricciolo e Soliano, che manifestano perplessità, e Trombetta, che si dichiara favorevole alla nuova formulazione dell'articolo unico.

Dopo brevi repliche del Relatore Patrini e del Sottosegretario Belotti, la Commissione approva l'emendamento sostitutivo del Governo con due emendamenti aggiuntivi proposti dal Presidente e dal deputato Bima.

Al termine della seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Vice Presidente MALAGUGINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria e Magri.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso al pubblico alla Rocca stessa » (2085).

Il Presidente Malagugini rammenta che nella seduta precedente la Commissione aveva approvato i primi quattro articoli del provvedimento, ed aveva sospeso la discussione dell'articolo 5 in attesa del parere sulle conseguenze finanziarie da parte della V Commissione Bilancio, che è pervenuto ed è favorevole.

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 5.

Il disegno di legge n. 2085 è, successivamente, votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

BUZZI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1958, n. 165, concer-

nente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica » (48).

TITOMANLIO VITTORIA: « Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto » (512).

Il Presidente Malagugini rammenta che nelle sedute precedenti il Relatore Romanato aveva predisposto un testo unificato delle due proposte di legge, che la Commissione aveva approvato in linea di massima e sottoposto — a norma di Regolamento — alla V Commissione Bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie, che è pervenuto ed è favorevole.

Il deputato Illuminati illustra quindi una serie di emendamenti al testo unificato. Essi prevedono: che i concorsi per merito distinto sono indetti con decreto ministeriale; che entrambi i concorsi per merito distinto riguardanti le promozioni anticipate alla terza e alla quarta classe di stipendio sono per esami e per titoli; che le commissioni giudicatrici dei concorsi dispongono di 100 punti dei quali 60 sono riservati alle prove di esame, 20 ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 20 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti alla attività culturale svolta dall'insegnante.

Intervengono nella discussione i deputati: Finocchiaro, il quale sostiene che le modificazioni previste nel testo unificato mortificano, sin quasi a vanificarlo, il concetto stesso di merito distinto; Valitutti, il quale si sofferma sull'opportunità di ricondurre la normativa predisposta alla specifica definizione di merito distinto; Buzzi, il quale si dichiara favorevole al testo unificato che utilizza in modo appropriato — a suo avviso — le indicazioni dell'esperienza, il Relatore Romanato e il Sottosegretario Badaloni Maria.

La Commissione, quindi, non approva l'emendamento Illuminati che prevede concorsi per merito distinto, per esami e per titoli in relazione alle promozioni anticipate alla terza e alla quarta classe di stipendio, inducendo conseguentemente i proponenti a ritirare gli altri emendamenti presentati. Sono accolte invece: una proposta Illuminati, rielaborata dal deputato Buzzi, relativa alla tabella per la valutazione dei titoli, ed una proposta Valitutti tendente a precisare che i soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura, accettata dal rappresentante del Governo con la precisazione che si intende per servizio anche quello prestato presso i patronati scolastici.

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 1 risulta così formulato:

ART. 1.

« Il settimo, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione non inferiore a 7 decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a 75 centesimi.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 centesimi.

La tabella per la valutazione dei titoli è predisposta dal Ministro della pubblica istruzione mediante proprio decreto, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura ».

La Commissione approva altresì, senza modificarli, i seguenti articoli 2 e 3 del testo unificato.

ART. 2.

All'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria, di cui al precedente comma, non ricoprono tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75 centesimi, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8 decimi, con non meno di 7 decimi in ciascuna di esse ».

ART. 3.

Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami o per soli titoli banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165 e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli 8/10, con

non meno di 7/10 in ciascuna di esse, o hanno ottenuto nel concorso per soli titoli una valutazione complessiva non inferiore a 75/100, sono inquadrati, seguendo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza giuridica prevista dai rispettivi bandi e con decorrenza economica dalla data del 1° ottobre 1965.

La Commissione prende quindi in esame due articoli aggiuntivi proposti dal deputato Illuminati. Essi prevedono: che il periodo intercorso tra l'assunzione in servizio di ruolo e la nuova data di nomina retrodatata, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e dell'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, è valutato a tutti gli effetti come servizio scolastico di ruolo effettivamente prestato; e che gli insegnanti i quali abbiano conseguito l'anticipazione alla terza classe di stipendio, in virtù della vincita dei relativi concorsi per merito distinto, sono ammessi ai concorsi per il passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio al compimento del quattordicesimo anno ordinario. A seguito delle assicurazioni fornite in merito dal Sottosegretario Badaloni Maria, il deputato Illuminati ritira i suoi emendamenti.

La Commissione approva, invece, un articolo aggiuntivo proposto dai deputati Mitterdorfer e Borghi. Esso recita:

« Per gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria ed artistica con lingua d'insegnamento tedesca e slovena i concorsi per merito distinto sono indetti con decreto del Provveditore agli studi competente per territorio, il quale provvederà altresì all'espletamento dei concorsi secondo le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1741 ».

Al termine della seduta il testo unificato delle proposte di legge 48 e 512 è votato a scrutinio segreto ed approvato con il titolo « Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

CORONA GIACOMO ed altri: « Modificazione alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (2283).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge ed il Presidente Alessandrini illustra il testo degli articoli predisposti dal Comitato ristretto, avvertendo che il Governo ha proposto di introdurre alcune modificazioni per quanto riguarda l'articolo 1, allo scopo di un maggior coordinamento con le norme esistenti in materia urbanistica.

Intervengono i deputati: Ripamonti, che propone il ricorso a strumenti di pianificazione urbanistica differenziati in relazione a quelli già in essere nei comuni in cui il provvedimento in discussione dovrà trovare applicazione; Todros, che si dichiara favorevole all'approvazione dell'articolo 1 nel testo predisposto dal Comitato ristretto ed emendato dal Governo, data la particolare situazione esistente nella zona, il Presidente Alessandrini e il Sottosegretario De' Cocci, che afferma la sostanziale validità del testo proposto ai fini dell'opera di ricostruzione.

L'articolo 1 della proposta di legge è quindi approvato nella seguente formulazione:

ART. 1.

Per provvedere ai nuovi insediamenti dei centri abitati da trasferire ai sensi dell'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con le amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati a cura e spese dello Stato piani di fabbricazione sulla base delle indicazioni derivanti dagli studi dei piani urbanistici comprensoriali di cui all'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge stessa.

Detti piani debbono contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia per i nuovi insediamenti abitativi ed hanno l'efficacia e la durata dei piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Nei comuni ove più urgente si manifesti l'opera della ricostruzione, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani particolareggiati di esecuzione, sempre che detti comuni siano già dotati di un piano regolatore generale:

I piani di cui ai precedenti commi sono adottati dalle amministrazioni comunali e sono pubblicati nell'albo pretorio per il periodo di quindici giorni.

Nei quindici giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani sulle quali si decide col decreto del Ministro dei lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani medesimi.

Detti piani sono attuati con le modalità previste dal disposto dell'articolo 3, commi 16, 17 e 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e devono essere inquadrati nei piani urbanistici comprensoriali ».

Dopo interventi dei deputati Curti Ivano e Corona Giacomo e del Presidente Alessandrini, viene approvato un emendamento all'articolo 2, proposto dal deputato Todros, con il quale viene data la possibilità ai proprietari di una unità immobiliare di impiegare la somma dei contributi loro spettanti in base all'articolo 4 *sub* articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nella ricostruzione di un numero di vani anche inferiore a quello preesistente.

La Commissione approva quindi il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 3, proposto dal Comitato ristretto:

« In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 19-*bis sub* articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed ai fini di una prima attuazione della legge medesima, il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sentiti i comuni direttamente interessati ».

L'articolo 4 della proposta di legge viene approvato senza modificazioni.

Viene quindi approvato un articolo aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto in cui si stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente dà quindi lettura di un ordine del giorno presentato dai deputati Carra, Di Nardo, Brandi, Taverna, Bottari e Bera gnoli e dallo stesso Presidente, con il quale si fanno voti affinché sia posto un termine per la presentazione degli elaborati agli urbanisti incaricati della predisposizione dei piani comprensoriali nelle zone devastate, assumendo in caso di ritardo i provvedimenti

ritenuti opportuni, ed affinché la spesa occorrente per la redazione dei piani di cui alla proposta di legge in discussione sia contenuta in quella già riconosciuta ammissibile per la redazione dei piani comprensoriali suddetti.

Intervengono i deputati: Carra, che sottolinea l'esigenza di approvare l'ordine del giorno presentato, Ripamonti che dichiara di non condividere lo spirito dell'ordine del giorno, in quanto esso potrebbe essere considerato come la constatazione che l'opera di ricostruzione nelle zone disastrose risulta ostacolata dalla previsione di strumenti di pianificazione urbanistica, e Corona Giacomo, che manifesta alcune perplessità sulla opportunità di accelerare la formazione dei previsti piani comprensoriali.

Il Sottosegretario De' Cocci dichiara quindi di accettare l'ordine del giorno.

Il disegno di legge è votato a scrutinio segreto al termine della seduta e risulta approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE PASQUALE: « Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 » (1993).

In assenza del Relatore, riferisce sulla proposta di legge il Presidente Alessandrini che, pur dichiarandosi sostanzialmente favorevole alla proposta di legge stessa, esprime il suo dissenso con talune delle affermazioni contenute nella relazione che l'accompagna.

Su proposta del Presidente e dopo l'intervento del deputato De Pasquale, la Commissione approva un emendamento al terzo comma dell'articolo 1, inteso a stabilire che la demolizione delle baracche e dei ricoveri avverrà contemporaneamente alla consegna dei nuovi alloggi da parte dell'I.A.C.P.

L'articolo unico della proposta di legge è quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2115-B).

Il Relatore Degan riferisce favorevolmente sulle modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge.

Il deputato De Pasquale, prospetta alcune perplessità in merito al concerto tra Ministeri, e non tra Ministri, previsto all'articolo 1 per quel che concerne la formazione del programma di intervento. Il deputato Ripamonti dichiara di concordare col rilievo formulato dal deputato De Pasquale, ma rileva che ragioni di urgenza consigliano di non introdurre al disegno di legge ulteriori modificazioni che ne ritarderebbero l'entrata in vigore; in riferimento alla soppressione del secondo comma dell'articolo 4 del testo già approvato dalla Commissione, chiede assicurazioni da parte del Governo che la Cassa depositi e prestiti concederà effettivamente i mutui previsti nel disegno di legge, allo scopo di non aumentare i residui passivi. Il deputato Lusoli si dichiara per parte sua contrario alla soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

Il Sottosegretario De' Cocci, rilevato che il Governo sta già predisponendo il programma degli interventi previsti dall'articolo 1, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge con le modifiche introdotte dal Senato, assicurando che il Governo si adopererà nel senso indicato dal deputato Ripamonti.

La Commissione approva quindi le modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge.

Il Sottosegretario De' Cocci dichiara di accettare con una riserva per quanto concerne l'assoluta priorità, un ordine del giorno presentato dai deputati Todros, Lusoli, De Pasquale, Beragnoli, Cianca e Di Vittorio Berti Baldina, con il quale si impegna il Governo a disporre che la Cassa depositi e prestiti conceda con assoluta priorità i mutui per le opere di edilizia ospedaliera previsti nel disegno di legge.

In sede di dichiarazioni di voto, il deputato Todros preannunzia l'astensione della sua parte politica nella votazione del disegno di legge. I deputati Guarra e Taverna, anche a nome delle rispettive parti politiche, preannunziano il proprio voto favorevole.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » (2095).

Il deputato Veronesi riferisce sul disegno di legge, in sostituzione del Relatore Nucci, illustrando i motivi tecnici (elevate retribuzioni, rischio professionale specifici, età di pensionamento), che giustificano l'istituzione di un Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Rilevato che la formulazione dell'articolo 14 prevede al secondo comma una forma di delega impropria al Governo, ritiene che tale formulazione possa essere chiarita attribuendo permanentemente al Governo stesso la competenza a modificare le percentuali di contributo dovute al Fondo. Conclude esprimendo parere favorevole e riservandosi di proporre alcuni emendamenti di carattere tecnico.

I deputati Mazzoni e Pucci Emilio si esprimono favorevolmente sul contenuto del disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato Calvi, rinviando la presentazione di emendamenti minori, propone che il secondo comma dell'articolo 14 sia sostituito dal seguente:

« La misura della percentuale del contributo dovuto per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo è determinata annualmente, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6 ».

La Commissione approva quindi l'emendamento proposto dal Governo e con riferimento al testo modificato, su proposta del Presidente Zanibelli, delibera all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1965, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SAMEK LODOVICI ed altri: « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo

dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1174).

Il deputato Armaroli, richiamandosi alla relazione già svolta nella seduta in sede referente del 3 febbraio 1965 sottolinea la necessità di approvare la proposta di legge sia a tutela dei lavoratori donatori di sangue, sia per suscitare un sempre maggiore proselitismo, necessario per sopperire alle crescenti necessità degli istituti ospedalieri, rilevando come la disponibilità di plasma sanguigno sia appena un quinto del fabbisogno. Illustra quindi alla Commissione il testo predisposto dal Comitato ristretto, incaricato di studiare una migliore formulazione della proposta di legge, e in cui si prevede il diritto ad un riposo di 24 ore per tutti i donatori di sangue, nonché la corresponsione, per la giornata di riposo, della normale retribuzione per i lavoratori dipendenti e di una indennità forfettaria per i lavoratori autonomi, a carico della collettività e con rivalsa sui tributi statali dovuti da parte dei datori di lavoro o dei lavoratori autonomi.

I deputati Cengarle, Cassandro e Borra si dichiarano favorevoli al testo del Comitato ristretto. I deputati Mazzoni e Veronesi, mentre concordano sul merito, prospettano l'esigenza di alcuni emendamenti. I deputati Guerrini Giorgio e Quintieri si dichiarano d'accordo sui principi ispiratori della proposta di legge, ma esprimono riserve sulla possibilità tecnica di operare una rivalsa sui tributi statali. I deputati Martini Maria Eletta e Cruciani sottolineano l'esigenza che la gratuità della prestazione del donatore di sangue trovi riscontro nella gratuità del servizio nei confronti dei pazienti.

Il Presidente Zanibelli rileva che mentre il testo pervenuto dal Senato prevedeva che gli oneri per la giornata di riposo dovessero far carico alle istituzioni ospedaliere, il nuovo testo stabilisce un onere diretto per lo Stato, sul quale si rende necessario sentire il parere delle Commissioni Bilancio e Finanze e tesoro, sia agli effetti della determinazione dell'onere, sia per le implicazioni con il sistema fiscale vigente.

Il Sottosegretario di Stato Calvi fa presente di condividere l'impostazione concettuale del nuovo testo suggerito dal Comitato ristretto, mentre ritiene che sul piano tecnico sia necessario sollecitare il parere delle Commissioni finanziarie.

La Commissione dà quindi incarico al Presidente Zanibelli di prendere contatti in via breve con le Commissioni interessate per approfondire gli elementi tecnici, per il tramite dei quali il nuovo testo intende risolvere la questione della copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Merccoledì 26 maggio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CENGARLE ed altri: Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (1071);

FERRI MAURO ed altri: Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igie-

nica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (1460);

— Relatore: Colleselli — (*Parere della V e della XIV Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

ERMINI e MARTINO GAETANO: Modificazioni e integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (614-642-B) — Relatore: Dell'Andro — (*Parere della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

CERUTI CARLO e ARMATO: Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli organici delle stesse amministrazioni (*Urgenza*) (1490);

NANNUZZI ed altri: Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato (1901);

— Relatore: Colleselli — (*Parere della V Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 21,15.